

Pag. 1

DELIBERAZIONE N° 421 DEL 07/06/2012

OGGETTO: Istanza ex art. 373 cpc per la sospensione dell'esecuzione di sfratto per finita locazione ad uso commerciale - incarico di patrocinio legale

IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R.n. 239 del 31 dicembre 2007

coadiuvato da:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI dott. Alessandro Pigatto

ricordato che, a seguito di licitazione privata, con verbale contratto di aggiudicazione del 31.05.1984, era stata assegnata alla ditta De Bacco Edoardo (poi divenuta Società Edana S.r.l.), la locazione novennale di un'area del Presidio Ospedaliero di Feltre, da adibire a bar/negozio;

rilevato che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 29 della legge n. 392 del 1978, il contratto di locazione era stato rinnovato, in un primo momento, fino al 31.05.1999;

dato atto che il contratto si è ulteriormente rinnovato tacitamente, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 392 del 1978, dapprima fino al 31.05.2005 e, successivamente, fino al 31.05.2011;

evidenziato che, in vista dell'aggiudicazione dell'appalto per l'edificazione del nuovo blocco operatorio (e opere connesse) del Presidio Ospedaliero di Feltre, per cui, l'area adibita a bar/negozio sarebbe dovuta essere chiusa al pubblico per consentire la realizzazione dei suddetti lavori, in data 12 febbraio 2010, con nota prot. 2974, è stata inviata formale disdetta del contratto di locazione, ad uso commerciale, di spazi adibiti a bar/negozio (contratto registrato a Feltre, il 04.10.1984, repertorio n. 728, serie II), all'epoca in corso, tra l'Ulss n. 2 di Feltre e l'Impresa Edana S.r.l., secondo quanto previsto dall'art. 28 "Rinnovazione del contratto", comma 1, della legge n. 392 del 1978 (recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani);

Pag. 2

dato atto che tale comunicazione è stata effettuata ampiamente nei termini previsti dal contratto suddetto, fissati in almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale, prevista per il 31.05.2011;

rilevato che, nonostante la diffida inviata da questa Ulss in data 1.6.2011, alla riconsegna dei locali oggetto del cessato contratto, Edana S.r.l. continua va ad occupare tali locali e a svolgere l'attività;

dato atto che questa Amministrazione ha adito la competente Autorità Giudiziaria con ricorso ex art. 700 c.p.c volto ad ottenere la liberazione dei locali di proprietà dell'Ulss, al fine di tutelare gli interessi di questa amministrazione, per evitare ulteriori danni subiti e subendi per il protrarsi dell'occupazione di fatto;

visto che il Tribunale di Belluno con ordinanza n. 564/11 depositata in data 22 agosto 2011 ha rigettato il ricorso depositato dall'Ulss n. 2 in quanto improcedibile;

dato atto che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla presentazione del reclamo ex art. 669 *tredecies* c.p.c. avverso la suddetta ordinanza;

visto che il Tribunale di Belluno con ordinanza n. 1235/11 depositata in data 02 gennaio 2012 ha rigettato il ricorso presentato dall'Ulss n. 2 confermando l'ordinanza impugnata e condannando la reclamante alle spese di lite;

evidenziato che con deliberazione n. 1 del 4.1.2012 questa Ulss ha dato mandato all'avv. Mario Calgaro del Foro di Vicenza, con studio in Thiene (VI), il quale ha già difeso le ragioni di questa Ulss nel ricorso ex art. 669 *tredecies* c.p.c., per l'intimazione avanti al Tribunale di Belluno di sfratto per finita locazione nei confronti di Edana srl;

preso atto dell'ordinanza del Tribunale di Belluno del 13.3.2012 con la quale il Giudice delle locazioni ha:

- ordinato ad Edana Srl il rilascio dell'immobile a favore dell'Ulss n. 2, libero da cose e persone, anche interposte, fissando per l'esecuzione la data del 30.4.2012;
- disposto il mutamento del rito ai sensi degli art. 667 e 426 c.p.c. e fissato la comparizione delle parti per la discussione all'udienza del 9.10.2012;
- assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

rilevato che in data 24.5.2012 l'Ufficiale Giudiziario eseguiva la suddetta ordinanza di rilascio, provvedendo allo sgombero dei locali de quo;

Pag. 3

visto che Edana srl ha notificato a questa Ulss in data 4 giugno 2012 istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno in data 13.3.2012;

dato atto che il Tribunale di Belluno con decreto del 31.05.2012 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 19 giugno 2012;

ritenuto pertanto, vista la suddetta istanza, di conferire incarico di patrocinio legale all'avv. Mario Calgaro del foro di Vicenza per la difesa delle ragioni di questa Ulss nell'emarginata vertenza;

preso atto della previsione di spesa comunicata dall'avv. Calgaro per l'incarico di patrocinio legale de quo, ammontante ad € 3.000,00 comprensivi di IVA 21% e C.P.A. 4%;

tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv. Gianluigi Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari generali, Legali e Disciplinari dott.ssa Linda Balestra, responsabile del procedimento hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e regolamentari aziendali;

acquisito il parere favorevole dei Direttori,

d e l i b e r a

1. di dare atto che Edana srl ha notificato a questa Ulss in data 4 giugno 2012 istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno in data 13.3.2012;
2. di conferire, per le ragioni espresse in premessa, all'avv. Mario Calgaro del Foro di Vicenza, con studio in Thiene (VI) incarico di patrocinio legale per per la difesa delle ragioni di questa Ulss nell'emarginata vertenza all'udienza del 19 giugno 2012;
3. di prendere atto della previsione di spesa comunicata dall'avv. Calgaro per l'incarico di cui al precedente punto 2, ammontante ad € 3.000,00 comprensivi di IVA 21% e C.P.A. 4%;
4. di riferire la spesa al conto economico 54.1.141 "Servizi di consulenza", voce di budget T 566 "Spese per liti e arbitri" del budget 2012;

Pag. 4

5. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la pubblicazione ed esecutività delle delibere adottate dall'Ulss n. 2 di Feltre", l'immediata eseguibilità del presente atto al fine di rispettare i termini per la comparizione all'udienza del 19.6.2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)

IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)

Estensore del provvedimento:
(dott.ssa Linda Balestra)

CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 421 DEL 07/06/2012

1.	Parere Favorevole/Contrario:	Parere Favorevole/Contrario:	Parere Favorevole/Contrario
1.	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO avv. Gianluigi Barausse	IL DIRETTORE SANITARIO dott. Domenico Scibetta	IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI dott. Alessandro Pigatto
	_____	_____	_____

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie in data _____

**IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

**LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI**

CERTIFICA CHE:

3. la presente deliberazione è stata inviata:
- al Collegio Sindacale il 11/06/2012
 - alla Giunta Regionale del Veneto per l'apposizione del visto di congruità il _____ e ricevuta il _____ prot. _____
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11/06/2012
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di congruità:
- ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n. _____ del _____
 - ai sensi dell'art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n. _____ del _____

Feltre, _____

**DOTT.SSA LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI**
